



## TRIBUNALE DI SALERNO

**IL G.D. DOTT.SSA FRANCESCA SICILIA**

**LETTO IL RICORSO FORMULATO DA**

C.F. \_\_\_\_\_, nata a Battipaglia (SA) il \_\_\_\_\_  
e residente in Salerno alla Via \_\_\_\_\_, 20,  
rappresentato e difeso, dall'avv. \_\_\_\_\_, con studio in Salerno, al

**RICORRENTE**

Letto il decreto del 30.5.2022 del Presidente di Sezione dott. Giorgio Jachia di assegnazione degli atti urgenti fino all'accoglimento eventuale dell'istanza di sospensione del dott. Giorgio Jachia, essendo urgente l'ammissione alla procedura richiesta sulla base della documentazione agli atti, data l'imminenza della vendita fissata il 31.2022 e l'istanza del 26.5.2022 di improcedibilità della procedura esecutiva pendente, rubricata al N. Rg. 6488/2011, mandando al Presidente del Tribunale per le determinazioni in ordine all'assegnazione,

**PRONUNCIA IL SEGUENTE**

### **DECRETO APERTURA LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 14 *QUINQUIESL.* 27/01/2012 N. 3 SUCC. MODD.**

letta la domanda di ammissione al procedimento di liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, resa, unitamente all'attestazione del professionista deputato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi;



rilevato che sussiste la competenza del Tribunale di Salerno in quanto i debitori risiedono nel circondario del Tribunale;

considerato che il debitore ha chiesto la liquidazione di tutti i loro beni, presenti e futuri, con esclusione delle spese necessarie alla famiglia corrispondenti alla somma 1.300,00 derivante dall'assegno di mantenimento che l'istante riceve dal marito;

considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, così come attestato dall'OCC;

ritenuto in generale che la liquidazione del patrimonio sia inammissibile quando il proponente è soggetto alle procedure concorsuali ordinarie, abbia fatto ricorso, nei 5 anni precedenti, alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; abbia prodotto documentazione insufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale; abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, non abbia depositato la documentazione prevista dall'art. 9, commi 2 e 3, non abbia depositato l'inventario o la relazione dell'OCC;

ritenuto per contro che, ai sensi dell'art.14-quinquies L.n.3/2012, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, il giudice, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, debba dichiarare aperta la procedura di liquidazione;

rappresentato, infatti, che la liquidazione del patrimonio è considerata una procedura, come il fallimento, di carattere universale la quale involge lo spossessamento del debitore, funzionale alla liquidazione del suo patrimonio, a beneficio di tutti i debitori poi ammessi al passivo che si contrappone quindi alla procedura esecutiva non solo per queste ontologiche caratteristiche ma anche perché al suo esito determina l'esdebitazione del debitore;



considerato che in questo caso il debitore ha depositato tutti i documenti richiesti;

considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento e che, dalla relazione resa dall'Organismo di composizione della crisi, si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14 - ter, co. 3, lett. a, b, c, d, e non risultando altresì il compimento di alcun atto in frode ai creditori; considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a, b l. 3/2012;

osservato che:

a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla [legge 3/2012](#) e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli [artt. 14 e 14 bis L. 3/12](#);

b) il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento;

c) non pone limitazione alla liquidazione dei beni del patrimonio;

lette le conclusioni formulate dal ricorrente il quale:

a) PROPONE la soddisfazione dei creditori con la liquidazione di tutti i beni presenti e futuri della sig.ra \_\_\_\_\_ in atti generalizzata nei modi e con i criteri di cui agli artt. 14 ter e s.s. della L. 312012;

b) CHIEDE Che l'Ill.mo Tribunale di Salerno, in persona del G.D. voglia

- dichiarare aperta la procedura di cui dall'art. 14 ter ss. della legge n.3/2012 e provvedere alla nomina del liquidatore;
- disporre che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate a proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titola o cause anteriori;



- sospendere la procedura esecutiva n. 6488.2011 del Tribunale di Salerno;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- autorizzare la ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Salerno alla via \_\_\_\_\_ n. 20 e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile

Ritenuto, in base alla documentazione e alle attestazioni rese:

1. la sussistenza della propria competenza territoriale;
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda.

Rammentato che, a differenza dell'accordo o del piano del consumatore, la liquidazione riguarda (di regola) l'integrale liquidazione del proprio patrimonio motivo per il quale nell'ambito di questa procedura: 1) non è richiesta una maggioranza dei creditori per la sua approvazione; 2) non è previsto un procedimento di omologazione da parte del Tribunale; 3) il giudizio del Tribunale si svolge senza contraddittorio; 4) i creditori non votano; 5) i creditori possono soltanto proporre opposizioni per incidere sull'iter processuale della proposta;

considerato, dunque, che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge e la mancanza di qualunque condizione ostativa con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo come tale integralmente richiamato in questa sede;

considerato che risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1 l. 3/2012;



ritenuto quindi che debba essere riconosciuta la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione;

considerato che risulta indispensabile la nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 13, co. 1 l. 3/2012;

ritenuto che si debba procedere ad un bilanciamento tra le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni;

### PQM

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di tutti i beni ex art. 14 ter e ss. L. 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni a carico di C.F. , nata a Battipaglia (SA) il e residente in Salerno alla Via ;
2. nomina liquidatore il dott. TOMMASO NIGRO;
3. precisa che costituiscono parte del compendio attivo del procedimento, ai sensi dell'art. 14 undecies, oltre a quanto indicato dal professionista nella relazione citata il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, tutti i beni, redditi e crediti sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione;
4. dispone che la presente procedura rimanga aperta a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 14-quinquies, sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14 undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;
5. rappresenta al debitore che, tra le altre, è condizione di ammissibilità al beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies, che "abbia svolto nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;



6. autorizza la ricorrente ad utilizzare l'abitazione principale sita in Salerno alla Via \_\_\_\_\_, 20 e relative pertinenze sino alla vendita del predetto immobile;
7. manda al liquidatore per tutte le incombenze di cui agli artt. 14 sexies e ss. L. 3/2012 e succo mod. ;
8. dispone che il predetto liquidatore depositi presso questo Ufficio copia dell'inventario e dello stato passivo e relazioni semestralmente sul suo adempimento;
9. chiede al liquidatore di depositare il piano di liquidazione;
10. chiede al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica e di procedere a stampa cartacea ed allegazione ad ogni relazione semestrale;
11. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al cassetto fiscale del sovraindebitato;
12. chiede al liquidatore di attivare l'accesso al c.d. cassetto previdenziale presso INPS;
13. chiede al liquidatore di concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente, il costo del bonifico e le altre condizioni;
14. dispone il deposito di tutte le somme su un conto corrente vincolato all'ordine del GD con emissione dei mandati come per il settore fallimentare;
15. precisa che le vendite devono essere nella forma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al GD della bozza ed autorizzazione del GD ad eventuali ribassi
16. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (ulteriori rispetto a quella indicata al successivo punto 16), né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



17. AURORIZZA, a norma del fine comma secondo art. 14 novies e art 14 decises legge 3/ 2012, il nominato liquidatore ad intervenire subentrando nel giudizio di divisione endoesecutiva n.Rg. 6488/201 in cui è fissata la vendita in data 31.5.2022, non ravvisandosi nel caso in esame allo stato la convenienza di disporre la sospensione della predetta procedura alla luce di una lettura combinata dei citati articoli della legge n. 3/2012, con facoltà per il liquidatore di valutare all'esito della gara il raggiungimento di prezzo equo di vendita ovvero la ricorrenza di ipotesi di non convenienza secondo la prospettazione del debitore desumibile dal tenore dell'istanza di improcedibilità avanzata dallo stesso in data 26.5.2022;

18. autorizza la ricorrente a trattenere l'importo mensile della somma ricevuta a titolo di mantenimento del marito, salve le valutazioni ulteriori all'esito del deposito del programma di liquidazione;

19. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale solo di questo provvedimento;

20. ordina al liquidatore - così bilanciando le esigenze di privacy del debitore e la necessità di avvisare i creditori per metterli in grado di formulare opposizioni - di avvisare via pec dell'apertura del procedimento di liquidazione tutti i creditori già individuati trasmettendo loro entro 5 giorni copia di questo provvedimento in uno all'istanza di accesso alla procedura di liquidazione ed alla relazione dell'O.C.C.;

21. ordina al liquidatore di avvisare nelle stesse forme tutti i creditori successivamente individuati;

22. ORDINA la trascrizione dei decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;

23. ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;



24. dispone, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, l'annotazione nel registro delle imprese;

25. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

26. Si pubblichi per estratto sul sito internet del Tribunale

**27. DISPONE LA TRASMISSIONE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
PER LE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE.**

Salerno, 30.5.2022

Il Giudice Delegato

Dott.ssa Francesca Sicilia

